

# **COMUNE DI SORA**

(PROVINCIA DI FROSINONE)

*UFFICIO TRIBUTI*

**REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER  
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

## **CAPO I**

### **- NORME GENERALI -**

#### **ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA**

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

#### **ARTICOLO 2 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

#### **ARTICOLO 3 - SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA**

Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 05.02.1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni, nonché della specifica normativa vigente in materia. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

#### **ARTICOLO 4 - PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA**

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi rinvio.

Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche l'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

#### **ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI DALLA TASSA**

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabiliti destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- d) terrazze scoperte e simili;

- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- l) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- g) edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
- h) locali e aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti;
- i) vani principali ed accessori di istituzioni ed associazioni di natura religiosa, culturale, politica, sindacale, di volontariato e circoli anziani.
- Non rientrano nella previsione di esenzione di cui alla lettera i) del precedente comma, gli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado.

#### ARTICOLO 6 - ULTERIORI IPOTESI DI INTASSABILITA'

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strumentali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi, ovvero si producono rifiuti assimilati agli urbani i cui valori di produttività specifica sono superiori a 10 kg/mq/anno, ovvero a 0,1 mc/mq/anno. Allo smaltimento di detti rifiuti speciali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi e a comunicare all'Ente, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, idonea documentazione da cui risultino le condizioni che determinano l'intassabilità.

ATTIVITA'	DETASSAZIONE
- Auto carrozzerie	70%
- Autofficine per riparazione veicoli	70%
- Autofficine di elettrauto	70%
- Falegnamerie	70%
- Lavanderie e tintorie	50%
- Officine metalmeccaniche	70%
- Tipografie	70%
- Dentisti e laboratori odontotecnici	50%
- Gommisti	70%
- Laboratori di confezioni tessili	70%
- Fotografi	50%
- Imprese edili	70%
- Industrie e magazzini alimentari	70%
- Altre attività produttive	50%

## ARTICOLO 7 - COMMISURAZIONE DELLA TASSA

La tassa a norma del 1° comma dell'a.rt. 65 del D.Lgs. 507/1993 è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

La superficie tassabile è commisurata sul filo interno dei muri. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

## ARTICOLO 8 - APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La tassa è comunque dovuta anche per quelle zone non comprese nei limiti della zona di raccolta obbligatoria quando di fatto, detto servizio sia attuato.

## ARTICOLO 9 - PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO

Le parti comuni del condominio devono essere dichiarate dall'Amministratore, ovvero in assenza, da uno dei condomini.

In assenza della suddetta denuncia la tassa per ciascun condomino è determinata aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori di una quota proporzionale al numero degli stessi.

## ART. 10 - DEFINIZIONI

Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento, sono definite le seguenti grandezze:

a) Coefficiente di produttività specifica:

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti.

I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b) Coefficiente medio di produttività specifica:

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il totale delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) Indice di produttività specifica:

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica ed il coefficiente medio di produttività specifica.

d) Costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani:

Per costo convenzionale C del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507, la netta delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo e il numero, compreso tra 0.5 e 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio. Il costo convenzionale del servizio coincide col gettito previsto della tassa RSU.

e) Tariffa media convenzionale:

per tariffa media convenzionale  $T_m$  si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio e la superficie totale ST dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula:  $T_m = C/ST$

t) Coefficiente di qualità:

per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore K rappresentato da un numero puro compreso tra un minimo ed un massimo, da introdurre nella formula per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, etc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi smaltimento.

Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente k, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

#### ART. 11 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi con frequenza almeno decennale, sotto il controllo del Comune, dal soggetto gestore del pubblico servizio.

In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto eseguite dal soggetto gestore del servizio, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:

- quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e della caratterizzazione del sistema insediativi nonché dello sviluppo socio economico;
- quelli desumibili attraverso l'elaborazione di dati di bibliografia sufficientemente rappresentativi del contesto territoriale in cui si opera, ovvero da dati statistici medi pubblicati da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

#### ARTICOLO 12 - MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

La formazione delle categorie ed eventuali sotto categorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche, qualitative e merceologiche del rifiuto e delle indicazioni previste dal comma 2) dell'art. 68 del D.Lgs. 507/1993. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate si applicano criteri di analogia.

## ARTICOLO 13 - PARAMETRI DI COMMISURAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe unitarie, espresse in €/mq. per ciascuna delle n. classi individuate vengono determinate così come previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993 sulla base degli indici quantitativi e qualitativi predisposti dal gestore del servizio.

1. Locali adibiti ad abitazione, considerati superfici residenziali	€2,31
2. Dipendenze comunque non adatte ad uso residenziale	€ 1,80
3. Vani principali ed accessori adibiti ad alberghi, pensioni, locande e residence	€ 5,5
4. Vani principali ed accessori adibiti a studi, agenzie, ecc. (studi professionali, uffici di pubblico servizio, istituti di credito ed assicurativi, studi fotografici, agenzie d'affari, attività di istruzione ed educazione, anche sportiva)	€ 5,99
5. Vani principali ed accessori adibiti a negozi, edicole, chioschi, banchi di vendita su aree pubbliche	€ 6,59
6. Posteggi fissi di auto, moto, cicli e vetture a trazione animale, se sistemati in locali coperti	€ 8,40
7. Vani principali ed accessori adibiti ad ospedali, case di cura, cliniche e simili	€ 4,79
8. Vani adibiti ad attività industriali, magazzini, depositi, autorimesse ed autostazioni	€ 6,59
9. Vani principali ed accessori adibiti a botteghe artigiane	€ 4,20
10. Vani adibiti a laboratori artigiani	€ 4,20
11. Vani principali ed accessori destinati a ristoranti, pizzerie, bar, caffè, pasticcerie, sale da the, gelaterie e simili, nonché quelli destinati a teatri, cinematografi, sale da gioco, sale da ballo o comunque locali di divertimento	€ 8,40
12. Vani principali ed accessori degli uffici dello Stato, degli Enti Pubblici Territoriali, Parastatali, delle Aziende Pubbliche Territoriali, delle Aziende Autonome dello Stato, delle Aziende Consortili, delle stazioni ferroviarie e di autobus	€ 3,08
13. Vani adibiti ad esposizione o mostra ove sia consentito l'accesso al pubblico esclusivamente per visionare le merci, ma non vi sia consentito alcun atto di commercio	€ 2,99
14. Tutti gli altri vani esistenti e qualunque specie di costruzione infissa al suolo, anche se ritenuta precaria, destinata a qualsiasi uso, ivi comprese aree coperte, tettoie e simili che non siano stati in precedenza contemplati o che non siano soggetti alle esenzioni.	€ 2,14
15. Esposizione o mostre a carattere stagionale	€ 1,49

La tariffa per le aree operative esterne è ridotta al 30% (trenta per cento) dell'importo delle singole tariffe, come individuate al comma precedente, fatta eccezione per la tariffa inerente le aree adibite ad esposizione o mostre a carattere stagionale.

## ARTICOLO 14 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

La tassa ordinaria viene ridotta della misura sotto notata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 30%
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%
- c) locali non adibiti ad abitazione nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
- d) nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) del comma 3) dell'art. 66 del D.Lgs. 507/1993 risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale: 30% .

Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse alle condizioni e con la decorrenza prevista dall'art. 66 del D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche.

## ARTICOLO 15 - AGEVOLAZIONI SPECIALI

Per le abitazioni occupate da nuclei familiari composti da uno o due persone entrambe di età superiore a 65 anni con solo reddito da pensione oltre eventualmente a quello della sola abitazione principale, è concessa una riduzione della tassa ordinaria nella misura del 50% a condizione che il reddito complessivo di tale nucleo familiare non superi nell'anno l'importo complessivo di €12.085,10, nel caso in cui lo stesso sia composto da due persone e di € 6.042,54 nel caso in cui lo stesso sia composto da una sola persona.

La riduzione di cui al precedente comma è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

La riduzione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più soggetti con invalidità non inferiore all'80%, precisando che il reddito complessivo lordo dichiarato dal nucleo stesso non deve essere superiore a € 30.987,41.

## ARTICOLO 16 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

E' istituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 507/1993 apposita tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente anche senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

Per le occupazioni di cui all'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 507/1993, la tassa è riscossa, annualmente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenete voci corrispondenti di uso, maggiorata del 50%.

L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo decreto legislativo.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della

Tosap, la tassa giornaliera può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In casi di uso di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per più di un'ora.
- b) occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

#### ARTICOLO 17 - DENUCE DI OCCUPAZIONE O DETENZIONE, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/ 1993 sono tenuti a presentare entro 2 mesi dall'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.

L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza. L'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influenza sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione entro il termine di 1 mese dalla stessa.

#### ARTICOLO 18 - MEZZI DI CONTROLLO

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/ 1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. stesso e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ARTICOLO 19 – SANZIONI

Per le violazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e dai regolamenti comunali.

#### ARTICOLO 20 - ACCERTAMENTO , RISCOSSIONE E CONTENZIOSO

L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.